



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 2/26

Dec. n° 2/26

Il giorno 31 marzo 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il
18 marzo 2026 nei confronti di:

MUSUMECI Maurizio, nato a Catania il 3.07.1970, iscritto all'Albo dei Direttori di
Gara FMI 2026 con tessera cod. D03303;

incolpato di:

“violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, domenica 1°
marzo, ad Avola, nel corso della 1ª Prova del Campionato Regionale Enduro, ha
consentito che il pilota minorenne D. F. (di soli 11 anni) esercitasse attività in pista.
Nella fattispecie, ha assegnato al bambino il ruolo di “Scopa”, oltverosia, nell'enduro,

di figura che certifica ufficialmente che il percorso è sgombro e privo di piloti, senza considerare che tale incarico comporta precise responsabilità operative e certificative, che certamente non possono e non devono essere affidate ad un bambino.”.

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 18.03.2026 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare la segnalazione del coordinatore S.T.S. Simone Folgori sulla condotta tenuta dal D.d.G. MUSUMECI Maurizio nello svolgimento della manifestazione cod. SICEN001, denominata “1ª Prova del Campionato Regionale Enduro 2026”, disputata il 1 marzo 2026 in Avola (SR); i rapporti di gara acquisiti dalla segreteria Ufficiali di gara; l’approfondimento istruttorio della Procura Federale su quanto risultante dai citati atti;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione per il giorno 31.03.2026, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e/o documenti entro il giorno 25.03.2026.

Detta facoltà non è stata esercitata dal sig. Musumeci, che aveva però già fatto pervenire tramite mail una memoria difensiva in data 09 marzo u.s..

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex art.* 72 RdG sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

La contestazione mossa dalla Procura Federale è relativa alla circostanza che nel corso dello svolgimento della competizione denominata Campionato Regionale Enduro 2026 - SICEN001 – in data 1.03.26 in Avola, il Musumeci Maurizio, nella sua qualità di Direttore di Gara Titolare, ha autorizzato un pilota minorenne (D. F.) di anni 11 anni nel delicato compito di effettuare la cd. SCOPA per la verifica della sicurezza del tracciato di gara. Tale circostanza è stata rilevata dal CGD alla competizione, che ha indicato nel suo rapporto che *“ si segnala inoltre quale elemento di particolare rilievo che la chiusura della prova speciale per ogni giro veniva effettuata da un minore di età stimata intorno ai 10 anni appartenente e la relativa comunicazione era stata inoltrata alla Federazione tramite sms. La scrivente prende atto di quanto dichiarato dal direttore di gara. Si evidenzia tuttavia quale rilievo rilevante ai fini del rapporto che il soggetto in questione risultava essere minorenne e circolava all'interno della prova speciale con moto da cross mantenendo altresì andatura sostenuta ... ”*

Giova ricordare che la figura della cd SCOPA nel motociclismo, ed in particolare nell'enduro, (termine mutuato dal gergo motoristico: *scopa* è colui che "spazza via", "raccogliendo" i ritardatari e garantendo così la sicurezza dei partecipanti a competizione o raduni), è identificato come colui a cui viene assegnato un importante e delicato compito di responsabilità per la sicurezza dei piloti, tale attività consiste nel garantire la sicurezza della competizione, assicurandosi che non vi siano piloti o ostacoli in pista prima della partenza dell'altro giro. Ed ha un preciso ruolo tecnico nel caso di gare, in particolare nelle competizioni enduro la “scopa” è la figura che

certifica ufficialmente che il percorso è sgombro e privo di piloti, o ostacoli. Si tratta per questi motivi di un incarico con precise responsabilità operative e certificative di delicato assolvimento. Il ruolo della “scopa” deve essere affidato ad un soggetto – che sia pilota, o addetto alla pista - esperto che conosca bene il percorso e le procedure di sicurezza. Pertanto, ai fini della sicurezza in gara, la SCOPA è un elemento fondamentale di ogni competizione di enduro, essenziale per garantire la sicurezza dei partecipanti alla competizione. La verifica effettuata dalla SCOPA è direttamente riferita alla direzione gara per eventuali problematiche riscontrate sul tracciato che possano in qualsiasi modo compromettere la sicurezza dei piloti nel corso della gara. L'attività della *scopa* attiene infatti alla verifica della presenza sul circuito di gara di ostacoli o pericoli, oltre alla verifica della correttezza di eventuale segnaletica o altro pregiudizio per la sicurezza dei partecipanti alla competizione. Sotto il profilo giuridico, in stretto senso, il motociclista SCOPA, nominato dalla direzione gara, riferisce direttamente alla stessa autorità e assume funzione pertanto di garanzia per la sicurezza dei piloti, con tutte le responsabilità operative e certificative collegate a questo ruolo. Tali considerazioni, e le responsabilità connesse con il ruolo di SCOPA in una competizione motociclistica, non possono essere rivestite da un minore, di soli anni 11, per quanta esperienza quest'ultimo possa avere maturato nel mondo del motociclismo.

Tali considerazioni non sono trascurabili atteso il ruolo rivestito dal Musumeci che, nella competizione in parola, rivestiva la qualità di Direttore di Gara titolare, pertanto l'esercizio della funzione attribuita, e l'esperienza dello stesso, avrebbero suggerito altro comportamento da parte dell'ufficiale di gara in ordine alla selezione del soggetto

da incaricare come *scopa*, sicuramente non attribuibile, si ripete, ad un minore di soli 11 anni.

Si deve, inoltre, anche rilevare che il Musumeci nella sua relazione riporta che “ricordai al padre di inviare sms all'assicurazione FMI.” Si rappresenta che da riscontro effettuato presso l'ufficio competente (riferimento in atti mail responsabile Ufficio Licenze e coperture assicurative dei Licenziati FMI) tale attività non è stata posta in essere dal padre del pilota minore F.D. – a cui è stato affidato appunto il ruolo di *scopa* nella competizione. Per cui tale attività di *scopa* è stata posta in essere dal pilota minorenne senza neanche che lo stesso fosse coperto dalla necessaria assicurazione obbligatoria.

Per quanto attiene alle giustificazioni del Musumeci, riportate nel suo rapporto di gara, di una difficoltà organizzativa per mancanza di personale, tale circostanza non può essere elevata a esimente della condotta assunta del Direttore di Gara titolare. Allo stesso modo non può considerarsi elemento che possa essere tenuto in debito conto neanche la giustificazione addotta dal Musumeci di aver incaricato il minore per effettuare la SCOPA per scopi promozionali.

Si deve però osservare che il Musumeci ha perfettamente compreso, e condiviso, il rilievo disciplinare elevato sin dal dopo gara, come già documentato nei rapporti di gara, e nella mail di risposta al richiamo formale in atti, il Musumeci infatti dichiara: “ *Ho capito che ho preso una decisione sbagliata ed è chiaro che non accadrà più*”, nella stessa ammette la sua mancanza riconoscendo con grande sincerità la stessa e assumendosi le sue responsabilità.

Pertanto all'atto della acquisizione degli elementi appare del tutto provata la colpevolezza del Musumeci per la violazione della norma contestata, integra infatti tale

condotta, senza dubbio alcuno, la violazione dei principi sanciti dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.M.I., come contestato dalla Procura Federale.

In ordine alla concessione delle attenuanti di cui all'art. 45 RdG, questo giudice le ritiene concedibili al Musumeci, proprio per le argomentazioni svolte relative alla ammissione dei fatti, e dal proposito di astenersi da tali comportamenti per il futuro nell'espletamento delle sue funzioni.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene questo GSN che in ordine alla contestazione mosse dalla Procura Federale nei confronti di Musumeci Maurizio, come sopra generalizzato, sia provata la responsabilità in ordine alla contestazione della violazione dell'art. 1 del RdG, ritenuta la gravità dei fatti, e con la concessione delle attenuanti per le considerazioni sopra svolte, conducono all'applicazione nei confronti di Musumeci Maurizio della sanzione inibitoria del ritiro della tessera Albo Direttori di Gara 2026 n° D03303, che, nel caso di specie, si ritiene equo determinare, per mesi 2 (due) di ritiro della tessera. Sanzione così determinata: pena base mesi tre di ritiro tessera per la violazione *ex art. 1 RdG*, ridotta per la concessione della attenuanti (soggetto incensurato ed ammissione dei fatti con assunzione di responsabilità) a mesi due di ritiro tessera. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità dei fatti, della natura e del luogo dell'azione (alla presenza di pubblico e ruolo rivestito nella competizione), ma anche dalla incensuratezza del MUSUMECI (non risultando precedenti a suo stesso carico e per l'assunzione di responsabilità del medesimo in ordine ai fatti contestati).

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45 ed 80 del R.d.G., dichiara:

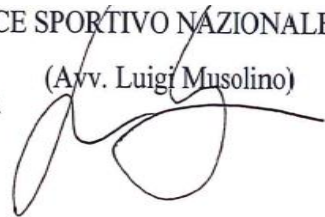
MUSUMECI Maurizio, nato a Catania il 3.07.1970, iscritto all'Albo dei Direttori di Gara FMI 2026 con tessera cod. D03303;

responsabile dell'illecito contestato e, concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 45 RdG, per l'effetto, applica, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera di direttore di gara cod. D03303 per mesi 2 (mesi due) - fine sanzione 30.05.2026.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

all.



Depositata il 31 marzo 2026

Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Musumeci Maurizio;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Licenze;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Velocità;

Co. re. Sicilia;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.